

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TINA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DELL'ANNA MISURALE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) PERON Membro di designazione rappresentativa

degli intermediari

(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa

dei clienti

Relatore (MI) GRIPPO

Seduta del 01/10/2024

FATTO

Parte ricorrente afferma che: in data 23/11/2016 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo la scadenza di n. 52 delle 120 rate originariamente previste; a seguito dell'estinzione non è stata rimborsata la quota non goduta degli oneri sostenuti ed è stata applicata in modo illegittimo una commissione d'estinzione pari ad € 133,48.

Parte ricorrente – esperita senza successo la fase del reclamo – chiede il rimborso della somma complessiva di € 3.133,25, oltre interessi e spese di assistenza tecnica pari ad € 200,00.

L'intermediario, con le controdeduzioni, precisa che: il finanziamento oggetto della controversia veniva estinto anticipatamente a luglio 2022, ossia in corrispondenza della rata n. 67 di un piano di ammortamento di n. 120 mesi; dal contratto emerge che gli oneri dibattuti sono pattuiti come costi fissi e, pertanto, non restituibili in caso di rimborso anticipato; la nota sentenza Lexitor è stata superata dalla successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21, avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE; le "spese di istruttoria" consistono in costi che riguardano esclusivamente il momento genetico della formazione del rapporto e di conseguenza non rientrano nei costi rimborsabili previsti dall'art. 125 sexies TUB; non ha incamerato gli



"oneri di distribuzione" ed infatti la relativa somma è stata integralmente versata all'intermediario del credito a cui il cliente si è discrezionalmente ed autonomamente rivolto al fine di ottenere una consulenza per le attività di ricerca del finanziamento; il contratto è stato liberamente accettato dal cliente con approvazione specifica delle clausole e nello stesso sono indicate in modo trasparente le commissioni in modo da distinguere le componenti di costo dovute all'ente finanziatore e quelle dovute a terzi, nonché gli oneri che gli sarebbero stati rimborsati in caso di estinzione anticipata del contratto; il rimborso della penale di estinzione anticipata non è dovuto, in quanto l'applicazione della stessa risulta pienamente conforme alle previsioni contrattuali all'art. 125 sexies – D.Lgs. n. 385/1993; non risultano rate mensili versate in eccedenza.

L'intermediario chiede, pertanto, di rigettare il ricorso perché infondato.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto il riconoscimento del diritto di parte ricorrente alla restituzione di parte dei costi del finanziamento, a seguito della avvenuta estinzione anticipata rispetto al termine convenzionalmente pattuito, dalla quale deriva, come previsto dall'articolo 125- sexies del TUB, il diritto del soggetto finanziato ad ottenere una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Il Collegio preliminarmente rileva che le parti concordano che l'estinzione anticipata del prestito sia avvenuta al 31/07/2022 (come indicato anche nella liberatoria in atti), tuttavia controvertono sul numero di rate scadute al momento dell'estinzione anticipata; la ricorrente infatti sostiene che l'estinzione sia avvenuta dopo la scadenza di n. 56 rate sulle n. 120 totali, e quindi n. 64 rate residue, mentre l'intermediario eccepisce che l'estinzione avveniva dopo la scadenza di n. 67 rate sulle n. 120 totali, e quindi n. 53 rate residue.

In merito si rappresenta che dal conteggio estintivo prodotto dalla stessa ricorrente, emerge che al 31/07/2022 il numero di rate scadute era di n. 67 sulle 120 totali e pertanto tale dato verrà utilizzato per i relativi calcoli.

La consolidata giurisprudenza dei Collegi di questo Arbitro, coerentemente con quanto stabilito peraltro dalla stessa Banca d'Italia negli indirizzi rivolti agli intermediari, aveva affermato (fino al dicembre 2019) che la concreta applicazione del principio di equa riduzione del costo del finanziamento dovesse determinare la rimborsabilità delle sole voci soggette a maturazione nel tempo (c.d. recurring) che – a causa dell'estinzione anticipata del prestito – costituirebbero un'attribuzione patrimoniale in favore del finanziatore ormai priva della necessaria giustificazione causale; di contro, si era stabilita la non rimborsabilità delle voci di costo relative alle attività preliminari e prodromiche alla concessione del prestito, integralmente esaurite prima della eventuale estinzione anticipate (c.d. up front). Si era ugualmente consolidato l'orientamento per il quale il criterio di calcolo della somma corrispondente alla "riduzione" dei costi retrocedibili in caso di estinzione anticipata deve essere individuato nel metodo proporzionale puro, comunemente denominato pro rata temporis.

In questo quadro interpretativo si era inserita la decisione 11 settembre 2019 nella causa C-383/18 della Corte di Giustizia Europea (c.d. sentenza Lexitor) secondo la quale "l'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE (del Parlamento e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio), deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". In coerenza con la sentenza interpretativa della CGUE, il Collegio di Coordinamento, nella decisione del 17 dicembre 2019, n. 26525,



aveva quindi rivisto il proprio orientamento, affermando il principio secondo cui "a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

In tale contesto è intervenuto l'art. 11-octies, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", c.d. Decreto Sostegni-bis, introdotto dalla legge di conversione n. 106 del 23 luglio 2021.

Con ordinanza del 2 novembre 2021 il Tribunale di Torino ha sollevato, con riferimento agli artt.3, 11 e 117/1° Cost., in relazione all'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, come interpretato dalla CGUE con la sentenza "Lexitor" dell'11 settembre 2019, questione di costituzionalità dell'art.11 octies, comma 2, del d.l. 25.5.2021, n.73, conv. in legge 23.7.2021, n.106, nella parte in cui, prevedendo che ai contratti sottoscritti prima del 25 luglio 2021 si applichino le "disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data di sottoscrizione dei contratti", ha limitato ai contratti conclusi successivamente il principio di rimborsabilità di tutti costi compresi nel costo totale del credito.

Con sentenza n. 263 del 22/12/2022 la Corte Costituzionale, accogliendo parzialmente la questione di costituzionalità, ha dichiarato la illegittimità, con riferimento agli artt.11 e 117, comma 1, Cost., della disposizione censurata nella parte in cui, attraverso il richiamo recettizio delle disposizioni secondarie menzionate, aveva inteso, con riferimento ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, circoscrivere la riducibilità dei costi ai soli oneri recurring.

Il che è stato ritenuto contrario all'art.125 sexies, comma 1, del TUB, che anche nella sua vecchia formulazione consentiva invece, in virtù della Direttiva alla quale aveva dato conforme attuazione (e di cui la sentenza Lexitor aveva fornito la esatta interpretazione), di garantire al consumatore, nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, il diritto a ottenere il rimborso di tutti i costi compresi nella nozione del costo totale del credito, ivi inclusi cioè i costi up front, come pure aveva riconosciuto il Collegio di Coordinamento dell'Arbitro Bancario con la decisione n. 26525 del 2019.

Stando così le cose, non può più dubitarsi che, alla luce della sentenza della Consulta, per tutti i ricorsi proposti ai sensi dell'art.125 sexies TUB valga il principio di ripetibilità di tutti i costi, siano essi ricorrenti siano essi istantanei.

Sorge quindi il problema di stabilire se il criterio di calcolo dei costi da ridurre, regolato solo pro futuro dall'art. 11 octies, comma 2, del d.l. n.73/2021, possa in qualche modo influenzare la disciplina e la sorte dei contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, o se questi siano soggetti, quanto al metodo di rimborsabilità, ai criteri che il Collegio di Coordinamento aveva enunciato con la citata decisione n.26525 del 2019 (o ad altri criteri), allorquando il quadro normativo non disponeva di alcuna specifica regola al riguardo.

Come è noto, il "vecchio" art.125 sexies TUB, come del resto l'art.16, par.1, della Direttiva 2008/48/CE, non contemplava il metodo per il calcolo dei costi da rimborsare, ma si limitava a sancire il principio che tutti i costi dovessero essere ridotti (secondo una regola di proporzionalità). Per contro, il nuovo art.125 sexies TUB stabilisce, al comma 2, che "i contratti devono indicare in modo chiaro i criteri per la riduzione proporzionale degli interessi e degli altri costi, indicando in modo analitico se trovi applicazione il criterio della proporzionalità lineare o il criterio del costo ammortizzato" e che, "ove non sia diversamente indicato, si applica il criterio del costo ammortizzato".



Ora, posto che la nuova disciplina è dichiaratamente irretroattiva, pare evidente che essa non sia applicabile ai contratti stipulati prima del 25 luglio 2021, per i quali deve dunque aversi riguardo - in difetto di precise scelte negoziali - al quadro normativo esistente all'epoca in cui furono conclusi (*lex contractus*), prescindendo dunque dal fatto che delle conseguenze della loro estinzione anticipata debba decidersi adesso, in presenza di un quadro normativo mutato.

In sostanza le norme di riferimento sono le medesime che vigevano all'epoca in cui fu emessa la decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, i cui principi vanno perciò ribaditi e applicati anche nel caso di specie.

In conclusione, in linea con gli orientamenti del Collegio di Coordinamento e dei Collegi territoriali, il Collegio reputa che, respinte le eccezioni dell'intermediario e tenuto conto di eventuali restituzioni già intervenute in sede di estinzione o in corso di procedimento, la somma dovuta al ricorrente è pari ad € 1.043,73 (da arrotondarsi in € 1.044,00), come risulta dalla seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 26.643,67	Tasso di interesse annuale	4,80%
Durata del prestito in anni	10	Importo rata	280,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	44,17%
Data di inizio del prestito	01/01/2017	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	21,44%

rate pagate	67	rate residue	53	luan anti	Natura anana	Percentuale	Importo	Rimborsi già	Residuo
Oneri sostenuti			Importi	Natura onere	di rimborso	dovuto	effettuati	Residuo	
Spese di istruttoria				500,00	Upfront	21,44%	107,20		107,20
Oneri di distribuzio	ne			4.368,00	Upfront	21,44%	936,53		936,53
Commissioni di ges	stione			4.401,87	Recurring	44,17%	1.944,16	1.944,16	0,00
			Totale						1.043,73

Campi da valorizzare
Campi calcolati

Tale importo non corrisponde a quanto domandato dal ricorrente, poiché quest'ultimo applica in modo non corretto il criterio del *pro rata temporis* a tutte le voci di costo ed ha erroneamente considerato il finanziamento estinto dopo n. 53 rate.

Parte ricorrente, inoltre, domanda il rimborso integrale della penale di estinzione anticipata di € 133,48, pari all'1% del capitale residuo.

Sul punto la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, prevede che: "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.".

Nel caso di specie l'importo del debito residuo indicato nel conteggio estintivo era superiore a € 10.000,00 e parte ricorrente non ha provato che l'indennizzo preteso fosse privo di oggettiva giustificazione (quali ad esempio la sproporzione o la mancanza di una giustificazione causale) e quindi la relativa domanda di rimborso è da rigettare.

Il ricorrente, poi, chiede genericamente la restituzione di "quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute"; tale pretesa non è supportata da alcuna evidenza probatoria e quindi da respingere.

Il Collegio, infine, accoglie la domanda di parte ricorrente relativa al riconoscimento degli interessi legali dalla data del reclamo (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5304/13) e non accoglie la richiesta di rimborso delle spese di assistenza legale, non



ricorrendo le condizioni già indicate dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6174/2016).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.044,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da FLAVIO LAPERTOSA